

# **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

**Parte I  
I SOGGETTI**



## **PARTE I. - I SOGGETTI**

### ***TITOLO I. - LA F.I.G.C.***

#### **Art. 1**

#### ***Organizzazione Federale***

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi ed enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme organizzative o costituiti per particolari determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale.

#### **Art. 2**

#### ***Le Assemblee Federali***

1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
2. I criteri di rappresentanza delle società aventi diritto a partecipare alle Assemblee Federali sono fissati dall'art.14. comma 6, dello Statuto. La rappresentanza deve essere conferita con delega, sottoscritta dal legale rappresentante della società o da colui che ne fa le veci, contenente l'indicazione del nome, cognome e qualifica sociale del delegato. Può essere indicato anche un delegato supplente, il quale, previa dichiarazione alla Commissione per la verifica dei poteri, può sostituire ad ogni effetto e in ogni momento il delegato effettivo che non abbia potuto partecipare o che debba assentarsi, anche temporaneamente.
3. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o per divisione. Le votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto sono ammesse se le relative richieste sono sostenute da almeno un terzo dei delegati di società di ciascuna Lega presenti in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono aver luogo a scrutinio segreto.
4. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.
5. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte delle società che sono state presenti, purché le stesse abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. Il diritto di ricorrere avverso la validità delle decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il quinto giorno successivo a quello del deposito dei verbali.

#### **Art. 3**

#### ***Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C.***

1. L'Assemblea Federale, per la elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C., vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, sia per l'una che per l'altra carica, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata, dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il Consiglio Direttivo di ciascuna Lega è tenuto a presentare le candidature che sono risultate maggioritarie sulla base delle indicazioni proposte dalle rispettive Assemblee ovvero, per la Lega Nazionale Dilettanti, dal complesso delle Assemblee delle Divisioni e dei Comitati.
3. Le candidature alla carica di Presidente della F.I.G.C. debbono essere accompagnate da un documento indicante i programmi che il candidato intende realizzare nel corso del quadriennio olimpico.

**Art. 4**  
***Elezione dei Consiglieri Federali***

1. L'Assemblea Federale, per la elezione dei dodici Consiglieri Federali (tre della Lega Nazionale Professionisti, tre della Lega Nazionale Professionisti Serie C e sei della Lega Nazionale Dilettanti), vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, per il tramite dei Consigli Direttivi delle Leghe, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.
2. Per la Lega Nazionale Professionisti e per la Lega Nazionale Professionisti Serie C, le rispettive Assemblee propongono i candidati che conseguano almeno il quaranta per cento dei voti espressi. In caso di mancato conseguimento del quorum richiesto da parte di almeno tre candidati, si procede a nuova votazione per l'integrazione di tale numero minimo e risultano designati coloro che conseguono il maggior numero di voti. Per la Lega Nazionale Dilettanti le Assemblee delle Divisioni Interregionale, Calcio Femminile, Calcio a Cinque e dei Comitati Regionali della stessa propongono ciascuna due candidature.
3. Ai fini dell'art.20, comma 1, dello Statuto, le tre Leghe eleggono i rispettivi Presidenti secondo le norme del loro ordinamento interno, approvate dal Consiglio Federale, sulla base dei principi di rappresentatività e democraticità del procedimento elettorale. Alla nomina di un Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Consigliere Federale provvede il Consiglio Direttivo della stessa Lega.

**Art. 5**  
***Elezione del Presidente della Corte Federale***

1. L'Assemblea Federale per la elezione del Presidente della Corte Federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.

**Art. 6**  
***Elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti***

1. L'Assemblea Federale, per la elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno venti giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.

**Art. 7**  
***Funzionamento degli organi collegiali***

1. Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, il funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito federale è disciplinato dai commi che seguono.
2. Le riunioni ordinarie degli organi collegiali sono convocate dai rispettivi Presidenti.
3. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate straordinariamente quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
4. Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale.
6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti elettivi degli organi collegiali operanti nell'ambito federale, gli stessi decadono e si procede ad immediate nuove elezioni. Negli altri casi si procede all'integrazione per l'elezione dei componenti mancanti in occasione della prima Assemblea ordinaria.

**Art. 8**  
***Durata delle cariche***

1. Le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzativi. Ove non sia espressamente indicata, la durata si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale la nomina è avvenuta.

**Art. 9**  
***I Commissari Straordinari***

1. Nel caso in cui il Consiglio Federale, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art.21 lett. I dello Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell'organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro sei mesi l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale.

**Art. 10**  
***I Dirigenti Federali***

1. Sono Dirigenti Federali coloro che, con funzioni non retribuite, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.
2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro dalla loro attività in ambito calcistico o che comunque ne abbiano tratto da attività inerente al trasferimento dei calciatori.
4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.
5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.
6. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale.
7. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società non possono in alcun caso svolgere le funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. Coloro che violano tale disposizione sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, comprese dalla lettera a) alla lettera e) inclusa.

**Art. 11**  
***Uffici della F.I.G.C.***

1. L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Federale, diretta da un Segretario Generale, coadiuvato da uno o più Vice Segretari.
2. Gli Uffici ed i Dipartimenti della Segreteria Federale nonché gli Uffici di Segreteria degli organi periferici di cui all'art.3 dello Statuto e quelli di ogni altro organo istituito nella struttura federale rispondono al Segretario Generale.
3. Il personale in servizio presso tutti gli organi e gli enti previsti dallo Statuto Federale, ivi compresi i Segretari delle Leghe e dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati Regionali della L.N.D. e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, che debbono tutti appartenere agli organici del C.O.N.I. ed essere inseriti nella F.I.G.C., è in condizioni di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C. secondo le leggi ed i regolamenti del C.O.N.I.

**Art. 12**  
***Ordinamento finanziario***

1. L'esercizio finanziario della F.I.G.C. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria della F.I.G.C. è disciplinata da apposite norme, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.29. commi 6-7-8-9-10, del D.P.R. 28 marzo 1986,n.157.

**Art. 13**  
***Pubblicazione delle decisioni***

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

## **TITOLO II. - LE SOCIETA'**

### **Art. 14**

#### **Ambito di applicazione**

1. Ai fini delle presenti norme organizzativi e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.I.G.C., con il termine "società" si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio.

### **Art. 15**

#### **Affiliazione**

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
  - a) atto costitutivo e Statuto sociale;
  - b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
  - c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in s.p.a. o s.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova dell'omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'attività giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato, mediante versamento di apposita tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le Società costituite in forma di Società per Azioni o di Società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da Società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari all'identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
- 7bis. Le società professionistiche con azioni quotate in Borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione, quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nella partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.  
Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti ad identificare le persone fisiche che lo detengono
8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art.90 delle presenti norme.

**Art. 16**  
***Decadenza e revoca della affiliazione***

1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.
2. Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.:
  - a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
  - b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

3. La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
  - a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
  - b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta,
  - c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
  - d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell'art.3, comma 3, dello Statuto Federale.
5. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art.13 della legge 23 marzo 1981, n.91.
6. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca dell'affiliazione della società in caso di dichiarazione di fallimento. Gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio della impresa della società fallita, decorrono dal termine della stagione sportiva nel corso della quale è dichiarato i.] fallimento, o da quella di data anteriore in cui il titolo sportivo viene attribuito ad altra società, ai sensi dell'art.52, comma 3.
7. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

**Art. 16 bis**  
***Partecipazioni societarie***

1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette, a Società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall'art. 16 ter. E', quindi, tassativamente vietato detenere partecipazioni, a nome proprio od anche per interposte persone fisiche e/o giuridiche, in più di una società di capitali esercente attività calcistica a livello professionistico che militi nello stesso Campionato.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma che precede costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
  - a) a carico delle società, l'ammenda non inferiore a £. 20.000.000 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
  - b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la perdita della qualità di cui alla **lettera t)** del comma 1 dell'art.9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore a un anno.



3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta altresì a carico delle società la sospensione dei contributi federali e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, la decadenza dai contributi stessi. Permanendo l'inosservanza del divieto al momento della iscrizione ai Campionati, le società non vengono ammesse al Campionato di competenza, ove le partecipazioni siano apprezzabili ai fini di cui al comma 1.

#### **Art. 16 ter**

##### ***Partecipazioni in Società di calcio con azioni quotate in Borsa***

1. E' consentito detenere partecipazioni al capitale azionario di più Società calcistiche della sfera professionistica con azioni quotate in borsa, sempre che tali partecipazioni non comportino più di una situazione di controllo, di fatto o diritto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, punti 1 e 2.
2. La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche a soggetti che detengano azioni o quote di capitale di Società della sfera professionistica non quotate in Borsa. Il limite del controllo di fatto o di diritto di cui al comma 1 vale anche per questo caso.
3. Il limite di partecipazione societaria, di cui ai commi precedenti, comprende sia le partecipazioni dirette sia quelle per mezzo di Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
4. La violazione dei commi 1 e 2 del presente articolo comporta l'irrogazione di sanzioni nei confronti delle Società calcistiche partecipate, qualora si provi che gli amministratori, a conoscenza della violazione, non l'abbiano comunicata alla F.I.G.C.

#### **Art. 16 quater**

##### ***Partecipazioni societarie in conflitto di interessi***

Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso Campionato di due Società per cui si configuri un potenziale conflitto di interessi a norma del comma 1 dell'art. 16 bis delle N.O.I.F., si applicano le disposizioni di cui al separato regolamento.

1. La F.I.G.C., venuta a conoscenza dell'esistenza di una potenziale posizione di conflitto di interessi da parte di un socio di due società partecipanti al medesimo campionato, notifica alle società interessate l'esistenza dei presupposti di cui alla delibera del 30/06/1998 del Consiglio Federale (Comunicato Ufficiale n. 124/A della F.I.G.C.) dando un termine entro cui far cessare la situazione o per indicare a quale delle società interessate debbano applicarsi le norme dei successivi articoli. La F.I.G.C. specificherà che la partecipazione che si rilevi in violazione di tale divieto dovrà essere dismessa entro un periodo corrispondente a due stagioni sportive.
2. Le società interessate hanno un termine di trenta giorni per dare riscontro alla comunicazione di cui sopra.
3. Successivamente a tale data, ove la società non abbia provveduto a far cessare la situazione di cui al comma 1, art. 16 bis N.O.I.F., ed abbia indicato la società su cui possano esercitarsi mediotempore le norme relative alla regolamentazione, il Consiglio Federale indicherà il Commissario a cui demandare i compiti previsti dal presente regolamento.
4. In caso di mancato riscontro, il Consiglio Federale provvederà autonomamente ad individuare le società cui si applichi la procedura prevista negli articoli che seguono.
5. La F.I.G.C. nomina un Commissario avente i necessari requisiti di probità e professionalità scegliendoli preferibilmente, tra professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del luogo dove ha sede la società commissariata. Si applicano comunque per le nomine le norme di cui agli artt. 27 e 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
6. Il Commissario deve comunicare entro 3 giorni dalla comunicazione della delibera federale la propria accettazione alla F.I.G.C.
7. La F.I.G.C. notifica l'avvenuta nomina alla società senza ritardo.

8. Il Commissario entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica di cui al punto 7) assume le sue funzioni procedendo ad una ricognizione delle circostanze che hanno determinato il provvedimento e vigilando che l'ipotesi che ha portato al provvedimento non generi le problematiche afferenti al conflitto di interessi, riferendone trimestralmente al Consiglio Federale.
9. Il Commissario eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione richiedendo, ove previsto, le necessarie autorizzazioni al Consiglio Federale e riferendo trimestralmente sulla gestione ordinaria. La Società deve comunque garantire le disponibilità finanziarie occorrenti alla gestione (durante la stagione sportiva) e rilasciare le idonee fidejussioni bancarie di primario istituto o prima richiesta.
10. La situazione potrà intendersi sanata per modificazione del titolo sportivo o per dimissione di quella quota di partecipazione che determini per il detentore il controllo della società. Il tal caso il Commissario cesserà dall'incarico su apposita delibera del Consiglio Federale.
11. Ove, al termine del periodo di cui al 1° cpv del punto 1), la situazione di potenziale conflitto di interessi permanga, il Consiglio Federale provvederà ad escludere una delle società dal Campionato di competenza.
12. Il Commissario al termine del suo mandato redigerà una relazione finale relativa al periodo della sua amministrazione.
13. Al Commissario sarà riconosciuto un compenso rapportato all'attività e all'entità dei beni amministrati, in base alle tariffe professionali ove applicabili oltre le spese occorse per l'espletamento dell'incarico. L'onere conseguente alla presente procedura graverà sulla società commissariata.

#### **Art. 17** **Denominazione sociale**

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

#### **Art. 18** **Sede sociale**

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini previsti per le fusioni dal successivo art.20.

#### **Art. 19** **Il campo di giuoco**

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva sul campo di giuoco dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.
2. Il campo di giuoco di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove la società ha la propria sede sociale. Le Leghe, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le società a svolgere le loro attività su campi diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare in caso di mancanza di struttura idonea le Società che anno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività su campi di giuoco in province limitrofe.

3. Salvo deroga delle Leghe, del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un campo di giuoco che sia già a disposizione di altra.

## **Art. 20**

### ***Fusioni***

1. La fusione tra due o più società deve essere approvata dal Presidente della F.I.G.C.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione. Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di fusione debbono essere inoltrate al Presidente Federale improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. Alle domande debbono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, l'atto costitutivo e lo Statuto della società che sorge dalla fusione, nonché l'elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi.
4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla fusione una società associata a Lega Professionistica, anche della CO.VI.SO.C.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
6. La società che nasce dalla fusione rileva tutte le attività e passività delle società fuse.
7. Le fusioni sono consentite alle seguenti condizioni:
  - a) tra società che siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
  - b) tra società che abbiano sede sociale nello stesso comune o in comuni tra loro confinanti, ancorché appartenenti a province diverse; in ambito dilettantistico, per motivi di carattere eccezionale, il Presidente Federale può autorizzare, in deroga, anche fusioni e cambi di sede tra Società aventi sede nella stessa provincia.
  - c) tra società che non abbiano trasferito la sede sociale in altro comune e, escluse quelle aventi sede nello stesso comune nonché, per il Settore dilettantistico, quelle di cui alla lettera b), che non siano state oggetto di fusioni nelle due stagioni sportive precedenti.

## **Art. 21**

### ***I dirigenti delle società***

1. Sono qualificati "dirigenti" delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.
2. Non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art.16.
3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma concerne gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel biennio precedente. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici professionisti, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolge attività nel Settore Giovanile e Scolastico.

**Art. 22**  
***I collaboratori***

1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino, responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.
2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici professionisti, né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o che svolgano attività nel Settore Giovanile e Scolastico.

**Art. 22 bis**  
***Disposizioni per la onorabilità***

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art.21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art.22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti dalle seguenti leggi:
  - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (Legge 16.3.1942, n. 267).
  - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (Legge 20.2.1958, n. 75).
  - Disposizioni contro la mafia (Legge 31.5.1965, n.575).
  - Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (Legge 25.1.1982, n. 17).
  - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (Legge 13.12.1989, n. 401).
  - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale (Legge 19.3.1990, n. 55).
  - Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
  - False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.).
  - Violazione di obblighi incombenti agli amministratori (art.2623 c.c.).
  - Prestiti e garanzie della società (art.2624 c.c.).
  - Violazione di obblighi incombenti agli amministratori di S.p.A. e S.r.l. (art.2630 c.c.).
  - Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie (art.2630 bis c.c.).
  - Delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt.314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore) e 322 (istigazione alla corruzione) c.p.
  - Delitti contro la fede pubblica (artt.453-498 c.p.).
  - Delitti contro il patrimonio (artt.624-648 ter c.p.).

- Delitti associativi di cui agli artt.416 e 416 bis c.p.
  - Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.
2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.
  3. Restano sospesi dalla carica di dirigente di società o di associazione e dall'incarico di collaboratore nella gestione delle stesse coloro che vengano condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dalle leggi indicate al comma precedente. La sospensione permane sino a successiva sentenza assolutoria.
  4. Restano altresì sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Legge 27.12.1965, n. 575) o a misure di sicurezza personale (art.215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.
  5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla rimessione in libertà.
  6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione e deve avere sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.
- Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.
7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione della sentenza di condanna anche non definitiva, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico ed il loro tesseramento viene revocato.

#### **Norma transitoria**

1. Soltanto le disposizioni dell'art.22 bis, comma 6 e 7, delle N.O.I.F. si applicano a decorrere dalla stagione sportiva 1993/94, nei Campionati Professionistici, nel Campionato Nazionale Dilettanti, nei Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile.
2. Soltanto le disposizioni dell'art.22 bis, comma 6 e 7, delle N.O.I.F. si applicano anche a tutti gli altri Campionati organizzati in seno alla F.I.G.C., a partire dalla stagione sportiva 1994/95.

#### **Art. 23** ***I tecnici***

1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.
2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.

3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal regolamento del Settore Tecnico.
4. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli artt. 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.

### *TITOLO III. - LE LEGHE*

#### **Art. 24** ***Le Leghe***

1. Nell'esplicazione dei compiti ad esse demandate dalla F.I.G.C., a norma **dell'art.6** dello Statuto, le Leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzativi interne e ad essi conformano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa.

## *TITOLO IV. - I SETTORI*

### **Art. 25** ***I Settori***

1. Il Settore Tecnico e il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica disciplinano la propria attività con norme dell'ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzativi ed ai principi in esse contenuti.



## *TITOLO V. - L'A.L.A.*

### **Art. 26** **L'A.I.A.**

1. L'A.I.A. disciplina autonomamente il proprio ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzativi ed ai principi in esse contenuti.

## **TITOLO VI. - I CALCIATORI**

### **Art. 27** ***I Calciatori***

1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:
  - a) "professionisti";
  - b) "non professionisti";
  - c) "giovani".
2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

### **Art. 28** ***I "professionisti"***

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.
2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal **comma 3** dell'art.33.

### **Art. 29** ***I "non professionisti"***

1. Sono qualificati "non professionisti":
  - a) i calciatori tesserati per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti che esercitano l'attività sportiva senza remunerazione od altre utilità materiali per la pratica dello sport, salvo quando consentito e previsto dall'art. **94bis** delle presenti norme e dalla definizione di "calciatore dilettante" data dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.,
  - b) i calciatori di sesso femminile;
  - c) i calciatori che giuocano il "calcio a cinque";
  - d) i calciatori che svolgono attività ricreativa.

### **Art. 30** ***I calciatori dell'attività ricreativa***

1. I calciatori che giuocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nullaosta della società per la quale siano eventualmente tesserati.
2. Il vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.
3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da

squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese.

### **Art. 31** ***I “giovani”***

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
3. Il calciatore “giovane” è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale. Eventuali risoluzioni del vincolo biennale, richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell'attività del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Preparazione di cui **all'art.96,** comma 3, delle presenti norme.

### **Art. 32** ***I “giovani dilettanti”***

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere il vincolo di tesseramento a tempo indeterminato con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

### **Art. 33** ***I “giovani di serie”***

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.
2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di “professionista”, ad una indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
3. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno di età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:
  - a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
  - b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
  - c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;
  - d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.
4. Nei casi previsti dal comma precedente è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore. La conferma, ai fini del diritto alla indennità di preparazione e promozione, equivale alla stipula del primo contratto da "professionista".
6. Il calciatore "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

#### **Art. 34**

##### **Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare**

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art.3 dello Statuto Federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
  - a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
  - b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista dall'art.7, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

#### **Art. 34 bis**

##### **Obbligo di impiego dei calciatori alle gare**

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego dei calciatori alle gare.

Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 35**

##### **Associazioni di categoria**

1. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria dei calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.

## **Parte II**

### **LE FUNZIONI**

## **TITOLO I - IL TESSERAMENTO**

### **Art. 36** ***I tesserati***

1. Sono tesserati della F.I.G.C.:
  - a) i dirigenti federali,
  - b) gli arbitri;
  - c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società,
  - d) i tecnici;
  - e) i calciatori.
2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.
3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C.
4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.
5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.
6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.
7. Non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico.

### **Art. 37** ***Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva***

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

### **Art. 38** ***Il tesseramento dei tecnici***

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.
5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'Accordo Collettivo o del contratto tipo.
6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

#### **Art. 39**

##### ***Il tesseramento dei calciatori***

1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 30 aprile di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.
2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché del legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita a partire dal settimo giorno successivo alla data di arrivo della documentazione o al suo deposito presso la Lega competente oppure da quella del visto di esecutività rilasciato dalla stessa Lega a termini **dell'art.95**, se emesso in data anteriore. Il visto di esecutività fa retroagire gli effetti del tesseramento e del rapporto contrattuale col calciatore alla data di arrivo della documentazione presso la Lega competente. Per le Società disputanti i campionati di serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega, non prima di cinque giorni lavorativi dal giorno di deposito qualora la pratica venga depositata completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste.
4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.
5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.

#### **Art. 40**

##### ***Limitazioni del tesseramento calciatori***

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.
2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.
3. I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in

una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e dal parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro l'indicato termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o dalla concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.
6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per la Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per la Federazione estera; tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" della Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista", ed osservate le norme seguenti.
7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.

Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di 5 calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.

Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente Stagione Sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine del contratto stipulato con tali calciatori.

Non vengono considerate nei limiti del tesseramento di cui sopra, le acquisizioni, da parte di società della L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a Società di altra Federazione.

Il tesseramento, anche nelle Stagioni Sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).
- 7bis. L'elenco ufficiale di gare di cui all'art.61 delle presenti Norme può contenere, per tutte le gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).
8. Calciatori assimilati sono definiti quelli provenuti da Federazione estera, aderente all'U.E.F.A., che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia di età fissata dall'art.9 dello Statuto Federale.
9. E' consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'U.E.F.A. E' fatta salva la facoltà del mantenimento del tesseramento anche nel caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A a quello di Serie B.



10. Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6 ultima parte, 7, 7bis, 8, 9, nonostante siano provenienti o provenuti da Federazione estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazione diversa da quella italiana.

Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere stati mai convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana. I calciatori provenienti o provenuti da Federazione estera, cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) che abbiano ottenuto anche la cittadinanza italiana o di paese aderente all'U.E. (ed all'E.E.E.) sono equiparati ai fini interni, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani o cittadini di paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.); il possesso dei requisiti suddetti va documentalmente approvato attraverso la produzione del certificato di cittadinanza italiana o di paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

10bis. Le società che disputano i Campionati di Serie B, C1 e C2 possono tesserare calciatori professionisti in numero non superiore a 18. Tale limite può essere superato soltanto tesserando calciatori professionisti di età superiore ad anni 21 computata anagraficamente alla data di inizio di ciascuna Stagione Sportiva. Nel limite di cui innanzi non vengono computati 3 calciatori che siano ininterrottamente e permangono tesserati per la Società a partire dalla categoria Allievi.

11. Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1) calciatori extracomunitari

- a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";
- b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti;
- c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza ai corsi scolastici o assimilabili;
- d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.

2) calciatori comunitari

- a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";
- b) la residenza nel Comune sede della Società od in Comune nella stessa Provincia o di Provincia limitrofa;

3) I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di "non professionista" risultante da "transfert internazionale",

Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione dalla F.I.G.C. Il calciatore così tesserato non può essere trasferito ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.

12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

### **Norma transitoria**

1. Il limite di diciotto fissato **nell'articolo 40, comma 10 bis**, delle **N.O.I.F.** è vigente dalla stagione sportiva 1995/96.

2. Per la stagione sportiva 1994/95 detto limite è fissato a diciannove.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. In deroga a quanto stabilito **dall'art.40, comma 7**, delle **N.O.I.F.**, per la stagione sportiva 1992/93:

- a) le Società di Serie A e quelle neo-promosse dalla Serie B possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla CEE fino al numero complessivo di tre, ivi compresi quelli già per esse tesserati nella stagione sportiva precedente,

- b) b) tale limite può essere superato coi tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla CEE, acquisiti sulla base di accordi depositati presso la L.N.P. (ai soli fini della certezza della data) entro il 27 aprile 1992;
  - c) c) il limite numerico di cui alla lettera a) non si applica altresì alle acquisizioni di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla CEE già tesserati per Società italiane nella stagione sportiva 1991/92.
2. Le Società che nella stagione 1992/93 avranno tesserati calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla CEE in numero superiore a due si adegueranno al limite di cui all'art.40 comma 7 delle N.O.I.F. a seguito di eventuali cessioni o di risoluzione o di scadenza di contratto economico non seguita da rinnovo entro 60 giorni.

#### **Art. 40 bis** ***Commissione Operazioni Estere***

1. E' costituita presso la F.I.G.C. la Commissione Operazioni Estere composta da un Presidente e da cinque membri, nominati ogni due anni solari dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
2. La Commissione ha il compito di vigilare sulla trasparenza e sulla linearità delle operazioni di acquisizione di calciatori professionisti provenienti da Federazioni estere. A tal fine, controlla, anche attraverso collegamenti con gli organismi calcistici internazionali e con le Federazioni estere, la regolarità delle operazioni.
3. Il controllo si attua, di concerto con gli Uffici Federali competenti, attraverso l'esame degli atti depositati presso la Federazione; la richiesta alla Federazione di provenienza di documentazione e di chiarimenti; la verifica della rispondenza degli adempimenti realizzati alla documentazione depositata o acquisita.
4. L'esito positivo del controllo è condizione per il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Professionisti e per il conseguente tesseramento.
5. Le società affiliate hanno l'obbligo di fornire alla Commissione la documentazione e i chiarimenti di cui siano richieste al fine dell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3.
6. La inottemperanza all'obbligo di cui al comma 5 è equiparata, ai fini sanzionatori, all'illecito amministrativo previsto dall'art.3 del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 41** ***Il tesseramento militare***

1. Il calciatore, chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della Provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato, ha diritto di ottenere, entro il 31 dicembre, il tesseramento militare a favore di altra società, purché essa abbia sede nella provincia in cui egli presta servizio militare o in provincia limitrofa sempreché, in quest'ultimo caso, questa non sia limitrofa alla provincia sede della società di appartenenza. Tale diritto viene riconosciuto in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:
  - a) la società per la quale è richiesto il tesseramento militare non disputi il campionato nello stesso girone di quella titolare del tesseramento ordinario;
  - b) la richiesta di tesseramento militare, trattandosi di calciatore professionista, sia accompagnata dal nullaosta della società titolare del tesseramento ordinario e dall'accordo scritto tra questa ed il calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali per il periodo di tesseramento militare.
2. Non è ammesso il tesseramento militare di calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Professionisti in favore di società della Lega stessa.
3. La richiesta di tesseramento militare va redatta su appositi moduli forniti dalle Leghe e dai Comitati e va inviata alla Segreteria Federale accompagnata da:
  - modulo di tesseramento militare compilato in ogni sua parte;
  - dichiarazione del comando militare presso il quale il calciatore presta il servizio;
  - per il calciatore "professionista", inoltre, nullaosta (da inserirsi nel modulo di richiesta del tesseramento militare) ed accordo, di cui alla lettera b) del comma 1.

4. Il tesseramento militare ha carattere provvisorio e coesiste coi tesseramento ordinario in atto. Il calciatore così tesserato, fino alla scadenza del tesseramento stesso, non può prendere parte a gare con la Società di cui è in essere in tesseramento ordinario.  
Il tesseramento militare scade automaticamente al termine del mese successivo alla data del congedo.

**Art. 42**  
**Revoca del tesseramento**

1. Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:
- a) per invalidità o illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui **all'art.40.** commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
  - b) per inidoneità fisica dei calciatori a termini.dell'art.43. **comma 5:** in tal caso la revoca ha effetto immediato;
  - c) per motivi di carattere eccezionale: sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

## **TITOLO II. - LE TUTELE**

### **Art. 43**

#### ***Tutela medico-sportiva***

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità generica è richiesto per i calciatori fino ai 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica e, nel caso di cui **all'art.34. comma 3** ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società ed aggiornate a cura del medico sociale.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione od il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.
7. In applicazione della norma di cui all'art.1, comma 2 del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire retribuzioni e pensioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

### **Art. 44**

#### ***Adempimenti per la tutela medico-sportiva delle società professionistiche***

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.
2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..  
Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.  
In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4, con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.  
Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.  
Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.
3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli accordi collettivi e dai contratti-tipo.
4. 4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi **dell'art.7** della legge 23 marzo 1981 n.91 e del decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello allegato al predetto D.M., viene fornita alle società dalle Leghe professionistiche.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo di cui all'art.4 della legge 23.3.1981, n.91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, la scheda sanitaria è inviata, in originale contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta da responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.
7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposte, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.
8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura della procura Federale.

#### **Art. 44 bis**

##### ***Adempimenti delle società dilettantistiche per la tutela sanitaria degli allenatori professionisti***

1. Per gli allenatori professionisti da esse tesserati, le società dilettantistiche devono affidare al proprio medico sociale tutti gli adempimenti previsti dall'art.44 per le società professionistiche.

**Art. 45**  
***Assicurazione contro i rischi***

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.
2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società, esclusi quelli relativi ai calciatori "giovani" che gravano sulla F.I.G.C.
3. Le società devono inoltrare le denunce di infortunio alla Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli Sportivi (SPORTASS).
4. Le Leghe definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

**Art. 46**  
***Tutela previdenziale***

1. Le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all'ENPALS ed all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori "professionisti" e gli allenatori, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.
2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori e gli allenatori tesserati per le medesime.
3. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

### **TITOLO III. - ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI E DELLE GARE**

#### **Art. 47** **La stagione sportiva**

1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. L'attività deve essere sospesa nel periodo stabilito dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale. Con l'autorizzazione del Presidente Federale è ammessa deroga soltanto per l'attività che le società svolgono in campo internazionale e per quella ricreativa.

#### **Art. 48** **Attività ufficiale ed attività non ufficiale**

1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.
2. Attività non ufficiale è quella relativa a Tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.
3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

#### **Art. 49** **Ordinamento dei Campionati**

1. I Campionati delle diverse categorie, demandata alla organizzazione delle Leghe, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

##### **a) Lega Nazionale Professionisti**

Serie A: Girone unico di 18 squadre.

Serie B: Girone unico di 20 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 15', 16', 170 e 180 posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1", 20, 3" e 40 posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 17', 180, 19" e 200 posto del Campionato di serie B retrocedono in Serie C - 11 divisione (CI).

##### **b) Lega Professionisti Serie "C"**

Serie C - 1 I divisione (CI)- 2 gironi di 18 squadre ciascuno.

Le squadre classificate al 1 0 e 20 posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

1. La squadra prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.
2. La determinazione della seconda squadra che, in ogni girone, acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo, terzo, quarto e quinto posto, secondo la seguente formula:

- a) la squadra seconda classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra quinta classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra quinta classificata;
- b) la squadra terza classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra quarta classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra quarta classificata;
- c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato;
- d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano un'unica gara, in campo neutro, a conclusione della quale, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato;
- e) la squadra vincente l'incontro unico di cui al punto d) si intende classificata al secondo posto del girone ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 16°, 17° e 18° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato di serie C - 2<sup>a</sup> divisione (C2).

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

1. la squadra classificata al 18° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al Campionato di serie C - 2<sup>a</sup> divisione (C2);
2. la determinazione delle altre due squadre (17° e 16° posto), per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato di Serie C - 2<sup>a</sup> divisione (C2), avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi al 17°, 16°, 15° e 14° posto, secondo la seguente formula:
  - a) la squadra quattordicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciassettesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciassettesima classificata;
  - b) la squadra quindicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra sedicesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra sedicesima classificata;
  - c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente, si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato;
  - d) le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), si intendono classificate rispettivamente al sedicesimo e diciassettesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato di Serie C - 2<sup>a</sup> divisione (C2).

La formazione delle classifiche finali di girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente in Serie C - 2<sup>a</sup> divisione (C2) e quelle che debbono disputare i play-off e i play-out, viene determinata come segue:

- 1) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:
  - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti,
  - b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
  - c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
  - d) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
  - e) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
  - f) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
  - g) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
  - h) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
  - i) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
  - 1) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui **all'art.57** n.2 delle N.O.I.F.

Serie C - 2<sup>a</sup> divisione (C/2)-. 3 gironi di 18 squadre ciascuno.



Le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C - 1<sup>a</sup> divisione (C/I).

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

- 1) La squadra prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C - 1<sup>a</sup> divisione (C/I).
- 2) La determinazione della seconda squadra che, in ogni girone, acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C - 1<sup>a</sup> divisione (C/I) avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo, terzo, quarto e quinto posto, secondo la seguente formula:
  - a) la squadra seconda classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra quinta classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra quinta classificata;
  - b) la squadra terza classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra quarta classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra quarta classificata;
  - c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato;
  - d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano un'unica gara, in campo neutro, a conclusione della quale, in caso di parità, vengono disputati due tempi supplementari; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato;
  - e) la squadra vincente l'incontro unico di cui al punto d) si intende classificata al secondo posto del girone ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C - 1<sup>a</sup> divisione (C/I).

Le squadre classificate al 16°, 17° e 18° posto in ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

- 1) la squadra classificata al 18° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente nel Campionato Nazionale Dilettanti;
- 2) la determinazione delle altre due squadre (17° e 16° posto), per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificate al 17°, 16°, 15° e 14° posto, secondo la seguente formula:
  - a) la squadra quattordicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciassettesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciassettesima classificata;
  - b) la squadra quindicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra sedicesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra sedicesima classificata;
  - c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente, si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;
  - d) le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato, al sedicesimo e diciassettesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

La formazione delle classifiche finali di girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie C - 1<sup>a</sup> divisione (C/I), quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off e i play-out, viene determinata come segue:

- 1) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:
  - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
  - b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
  - c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti squadre interessate;
  - d) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;

- e) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato,
- f) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h) del minor numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- i) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n.2 delle N.O.I.F.

Relativamente ai Campi di giuoco indicati ai paragrafi 1/b/c e 2/a/b le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle Società durante il Campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette sul campo diverso da quello utilizzato dalla Società ospitante nel corso del Campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare un congrua partecipazione dei sostenitori della Società ospitata.

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare di cui al comma che precede che vedano impegnate Società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle Società interessate.

Le delibere del Presidente sono inappellabili.

### **c) Lega Nazionale Dilettanti**

#### **- Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale**

##### **1. Campionato Nazionale Dilettanti: 9 gironi.**

Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C – 2ª divisione (C/2), qualora siano in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed economico previsti dal Regolamento della Lega Professionisti Serie C, da affiancare al titolo sportivo. Qualora si verificassero rinunce o si accerti la inadeguatezza dei titoli richiesti da parte di società di cui sopra, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà, in sostituzione, altre società in successione di classifica, che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Per carenze di organico del campionato di Serie C - 2ª divisione (C/2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio federale su proposta della Lega Professionisti di serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.

Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.

Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale -, ovvero l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore ossia di Promozione.

Nell'ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell'ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni.

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semi-finale.
- b) Alla Società semifinalista soccombente nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della Stagione Sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

**- Comitati Regionali**

**1. Campionati Regionali.**

a) *Campionato di Eccellenza.*

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Il numero dei gironi e delle squadre di ciascun girone è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) *Campionato di Promozione.*

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato regionale Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) *Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria.*

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato regionale Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) *Campionato di 2a Categoria.*

Il Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato regionale Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) *Campionato Regionale Juniores "Under 18"*

Il Campionato Regionale juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

**2. Campionati Regionali.**

a) *Campionato di 3a Categoria.*

Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

b) *Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21".*

Il Campionato di "3a Categoria - Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

c) *Campionato "3<sup>a</sup> Categoria - Under 18".*

Il Campionato di "3a Categoria - Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

d) *Campionato Provinciale Juniores "Under 18".*

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

**- Divisione Calcio Femminile**

1. Campionati Nazionali
2. Campionati Regionali
3. Campionati Provinciali

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati regionali e provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato regionale Trentino Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

**- Divisione Calcio a Cinque**

4. Campionati Nazionali
5. Campionati Regionali
6. Campionati Provinciali

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati regionali e provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato regionale Trentino Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

**Art. 50**  
***Modifiche all'ordinamento dei Campionati***

1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.
2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.

**Norma transitoria**

Le modifiche ai criteri di promozione e retrocessione tra i Campionati professionistici di serie A, B e C, deliberate entro il 31 dicembre 1998, andranno in vigore nella Stagione Sportiva 1999/2000.

**Art. 51**  
***Formazione delle classifiche***

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".  
Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche nelle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.
4. In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
  - dei punti conseguiti negli incontri diretti;
  - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo vincente di campionato di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, fra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:
  - della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
  - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
  - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
  - del sorteggio.

6. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati mediante spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions' League, Coppa UEFA, Coppa Intertoto. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.
7. Per quanto concerne i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, viene determinata come segue:

in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

## **Art. 52** **Titolo sportivo**

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
3. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione, può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente della F.I.G.C., previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico.
4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolti ed assolvga gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.
5. In caso di fusione a norma **dell'art.20**, alla nuova società che ne risulta, è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione.

## **Art. 53** **Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato**

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-2 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tener conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
5. La società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni e dai Comitati, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 54**

##### ***Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa***

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
3. E' facoltà delle Leghe, del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e dei Comitati ridurre tale termine.

#### **Art. 55**

##### ***Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore***

1. Le squadre che non si presentino in campo nel termine di cui **all'art.54. comma 2,** sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art.53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.
3. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli **artt.18. 2° comma, lett. B, 23 e 26, 2° comma,** del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 56**

##### ***Recupero delle gare***

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

## **Art. 57**

### ***Gare effettuate a cura degli organi federali***

1. Compete alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati disporre l'effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata l'organizzazione:
  - a) gare di qualificazione;
  - b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;
  - c) gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo.
2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'organo che ne dispone l'effettuazione.
3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l'inizio del secondo tempo.

## **Art. 58**

### ***Attività giovanile e minore delle Leghe***

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" - Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, i Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati provinciali "Juniores". A tali campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età e, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non compiano il 20° anno di età.
2. La Lega Professionisti di Serie C organizza il Campionato Nazionale "Dante Berretti" riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai Campionati di Serie C1 e C2. A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 20° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di quattro "fuori quota" senza limiti di età. Nella fase finale può essere consentita solamente la partecipazione di due "fuori quota" che nell'anno in cui ha inizio la Stagione sportiva non abbiano compiuto il 21° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.
3. La Lega Nazionale Professionisti organizza il Campionato "Primavera" e la Coppa Italia "Primavera" riservato alle società di Serie A e B. Al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno di età e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 20° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di due "fuori quota", senza limiti di età. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti, a Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, designate dalla Lega di appartenenza.
4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

## **Art. 59**

### ***I campi di giuoco***

1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

**Art. 60**  
***Impraticabilità del terreno di giuoco***

1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.
4. Le Leghe, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.
5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.

**Art. 61**  
***Adempimenti preliminari alla gara***

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unicamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnato al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara., Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria o della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.



## **Art. 62**

### ***Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare***

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.
4. Le società in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

## **Art. 63**

### ***Direzione delle gare ufficiali***

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.
2. Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

## **Art. 64**

### ***Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare***

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
2. E' nei poteri dell'arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha la facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico.
3. E' peraltro fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.

## **Art. 65**

### ***Assistenza agli ufficiali di gara***

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa ledere l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinuncino espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

## **Art. 66**

### ***Persone ammesse nel recinto di giuoco***

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
  - a) un dirigente accompagnatore ufficiale,
  - b) un medico sociale;
  - c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
  - d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
  - e) i calciatori di riserva;
  - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.
2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
  - a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
  - b) un medico sociale;
  - c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti
  - d) i calciatori di riserva.
3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.
4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## **Art. 67**

### ***Assenza dell'arbitro designato***

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che

deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara, secondo i seguenti inderogabili criteri:

- un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C.,
  - un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D.,
  - un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione di un C.R.A.;
  - un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.
2. L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.
  3. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo superiore tecnico. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.
  4. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unicamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.
  5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.
  6. Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

#### **Art. 68** ***I Commissari di campo***

1. Le Leghe, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro.
2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco.
3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico.
4. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi.

#### **Art. 69** ***Requisizione dei campi di giuoco***

1. Le società hanno l'obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali.

2. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa non possono essere disputate sui campi designati.
3. Le Leghe, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione.

#### **Art. 70**

##### ***Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche***

1. I Dirigenti ed i titolari di incarichi federali, i componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti di tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'Onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.
2. I Dirigenti ed i titolari di incarichi federali, i componenti di ogni altro organo a carattere federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono le manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.

### ***TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO***

#### **Art. 71**

##### ***Identificazione dei calciatori***

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
  - a) attraverso la propria personale conoscenza;
  - b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
  - c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
  - d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

#### **Art. 72**

##### ***Tenuta di giuoco dei calciatori***

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.

4bis. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative.

#### **Art. 73**

##### ***Comportamento dei calciatori in campo***

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.
3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
4. E' dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

#### **Art. 74**

##### ***Sostituzione dei calciatori***

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica in ambito locale, provinciale e regionale e dai Comitati Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.
5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
6. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengono espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

## **TITOLO V. - ORDINAMENTO DELLE SQUADRE NAZIONALI**

### **Art. 75**

#### ***Il programma***

1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe ed il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza.
2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.
3. Per le gare delle manifestazioni di cui al comma precedente e per le gare amichevoli, le società sono tenute in ogni caso a porre a disposizione della Federazione i propri calciatori. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per le squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto.
4. Il Presidente Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.
5. Il Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla F.I.G.C. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti. Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione; la maglia e l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative, riconosciute dal Consiglio Federale.
6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi disciplinari.

### **Art. 76**

#### ***La formazione***

1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori cittadini italiani, tesserati per la F.I.G.C. dall'inizio dell'attività calcistica.
2. I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati Regionali e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori - e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari.
3. I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.
4. Il Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori dalla convocazione delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al **comma 5 dell'art.75**.

**TITOLO VI. - CONTROLLI SULLA GESTIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE LEGHE E DELLE  
SOCIETA' PROFESSIONISTICHE**

**Art. 77**

**Controllo sulle Leghe**

1. La F.I.G.C., a norma dell'art.6, comma 6, dello Statuto, esercita il controllo finanziario sulla gestione delle Leghe nei limiti delle attività e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri adottati dal Consiglio Federale.

**Art. 78**

**Composizione della CO.VI.SO.C.**

1. Presso la F.I.G.C. è istituita la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.).
2. La Co.Vi.So.C. si compone di un Presidente, e di quattro membri nominati per due anni dal Consiglio Federale, fra persone aventi specifici requisiti professionali nelle materie giuridico-contabili ed economico-finanziarie.
3. La F.I.G.C. garantisce il regolare funzionamento della Co.Vi.So.C. ed assicura alla Commissione i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di Ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
4. L'attività preparatoria ed attuativa della Co.Vi.So.C. viene coordinata da professionista esperto nelle materie indicate al comma 2.
5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale; agli stessi soggetti, tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio, è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le Società soggette alla vigilanza salvo deroga concessa dal Presidente Federale. Tale divieto permane sino a tre anni dopo la cessazione dell'incarico.
6. I componenti della CO.VI.SO.C. della Segreteria Tecnica ed il personale che presta servizio presso di essa sono tenuti al segreto d'ufficio.

**Art. 79**

**Poteri consultivi**

**Abrogato**

**Art. 80**

**Poteri di controllo**

1. Alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche in relazione all'art.12. comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, così come modificato dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, al fine di garantire il regolare svolgimento dei Campionati.
2. Per esercitare le sue funzioni, la Co.Vi.So.C. può richiedere alle società dati e documenti, può convocare amministratori e sindaci .
3. Ai fini previsti dai comma che precedono, la Co.Vi.So.C. potrà disporre ispezioni. Le Società hanno facoltà di acquisire copia della relazione ispettiva una volta avviato il procedimento di contestazione.

**Art. 81**

**Proposte e pareri**

1. La CO.VI.SO.C. formula proposte al Presidente della F.I.G.C. ai fini dell'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione stessa nelle materie concernenti l'applicazione

degli **artt.12** e **13** della legge 23 marzo 1981, n. 91 ed in generale sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico e fornisce pareri su questioni di propria competenza.

**Art. 82**  
**Proposte sanzionatorie**

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la CO.VI.SO.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di assumere i provvedimenti previsti dalla Normativa Federale; può altresì, nell'ambito della sua attività, proporre il promuovimento di inchieste e procedimenti disciplinari.
2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui **all'art.13** della legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero esamina tale eventualità a seguito di segnalazione proveniente dai competenti organi federali.
3. Il Presidente Federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

**Art. 83**  
**Efficacia dell'attività della CO.VI.SO.C.**

1. Le proposte di cui **all'art.82**, commi 1 e 2, sono vincolanti per la F.I.G.C. Tuttavia il Presidente Federale può rivolgere motivata richiesta di riesame alla stessa Co.Vi.So.C. anche a seguito di analoga richiesta avanzata dai soggetti interessati che hanno facoltà di sottoporre all'esame eventuali nuovi elementi.

**Art. 84**  
**Ricorsi**

**Abrogato**

**Art. 85**  
**Regolamento interno**

1. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno approvato, su proposta della stessa Commissione, dal Consiglio Federale.

**Art. 86**  
**Norme per il controllo amministrativo delle società professionistiche**

1. L'attività di controllo sull'equilibrio finanziario delle società professionistiche è esercitata dalla F.I.G.C. a mezzo della Co.Vi.So.C. attraverso l'esame dei bilanci di esercizio depositati, corredati, nei soli casi in cui ciò occorra, dalla debita certificazione, e dalle situazioni finanziarie trimestrali da redigersi secondo modelli tipo.
2. La contabilità deve essere tenuta dalle società secondo il piano dei conti unificato approvato dalla F.I.G.C., idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio secondo legge sia a consentire il controllo previsto al precedente comma 1. Le società dovranno far pervenire copia del bilancio d'esercizio alla Co.Vi.So.C. entro 30 giorni dall'approvazione.
3. Dal bilancio di esercizio e dalle situazioni finanziarie trimestrali, deve emergere un parametro sintetico indicativo dell'equilibrio finanziario. Tale parametro è rappresentato, per tutte le società professionistiche, da un rapporto "ricavi/indebitamento" non inferiore a tre.
4. La verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi emergenti dal bilancio dell'esercizio precedente: incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni, proventi derivanti dalle convenzioni con Enti e società radio-televisive e altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie; ad essi debbono essere aggiunti i ricavi derivanti da contributi periodici, sia federali sia dei soci sia di Enti vari corrisposti con carattere di continuità da almeno tre esercizi. I ricavi in parola possono essere integrati, esclusivamente per le società partecipanti ai campionati di serie C, con gli utili da negoziazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo, nonché con i ricavi derivanti dalla cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sostenuti per il medesimo titolo. Sono invece esclusi, per tutte le altre società



professionistiche, i ricavi derivanti dalla cessione temporanea del diritto alle prestazioni dei calciatori e ogni altro ricavo o contributo non menzionato e non avente i caratteri sopra indicati.

5. L'indebitamento da considerare comprende: tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché dei debiti di compartecipazione ex art. 102 bis sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario possono essere esposti al netto degli eventuali crediti il cui ammontare può essere compensato entro i dodici mesi successivi alla data della rispettiva insorgenza. I debiti possono, inoltre, essere ridotti dell'ammontare delle risorse finanziarie della società, risultanti nella contabilità sociale, disponibili o investite temporaneamente per durata non superiore a dodici mesi. Per i debiti a lungo termine assunti dalle società, per investimenti patrimoniali in immobili da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività calcistica, che dovessero creare squilibrio al parametro, la F.I.G.C. può consentire ai fini della determinazione di tale parametro la loro inclusione per la sola rata scadente nell'esercizio in esame. Sono escluse le ipotesi in cui la normativa di legge o contrattuale preveda la decadenza dei benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata.  
Alla stessa stregua sono considerati gli indebitamenti per i quali specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, consentano rateazioni di pagamenti ultrannuali.
6. Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti intestati alla società.  
I saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni biennali, debbono essere compresi nell'indebitamento, se passivi, ovvero debbono essere portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi.
7. Le quattro situazioni infrannuali ricavi/indebitamento devono essere redatte, con decorrenza 1° luglio, al termine di ogni trimestre solare e pervenire alla F.I.G.C. entro 20 giorni successivi. Esse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai componenti del Collegio sindacale ed essere accompagnate da una sintetica relazione sui provvedimenti in corso per il riequilibrio finanziario in caso di insufficienza di parametro.
8. Le quattro situazioni infrannuali devono essere redatte, con decorrenza 1° luglio, al termine di ogni trimestre solare e pervenire alla F.I.G.C. entro i 20 giorni successivi. Esse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai componenti del Collegio Sindacale ed essere accompagnate da una sintetica relazione sui provvedimenti in corso per il riequilibrio gestionale in caso di insufficienza di parametro. Devono inoltre essere corredate dalle copie dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale tenute nel periodo cui la situazione si riferisce. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale devono comunque essere immediatamente inviati alla F.I.G.C.-CO.VI.SO.C. a cura del Presidente del Collegio Sindacale, tutte le volte che i Sindaci vengono a conoscenza di irregolarità o di inadempienze alle norme di legge od a quelle federali.
9. Per la formazione del bilancio con i relativi criteri di valutazione nonché per le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, vigono le norme statuali. Per quanto in particolare attiene all'ammortamento del costo pluriennale del diritto alle prestazioni dei calciatori si applicano le norme del Codice Civile. E' vietato effettuare la rivalutazione del costo pluriennale del diritto alle prestazioni dei calciatori.
10. Nel caso di perdite che configurano le ipotesi di cui all'articolo 2447 del Codice Civile deve rimettersi alla F.I.G.C., in uno con il bilancio, il verbale dell'Assemblea Straordinaria che delibera la copertura delle stesse ed il reintegro del capitale sociale.

#### **Art. 87**

#### ***Obbligo di certificazione dei bilanci***

1. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la F.I.G.C. i bilanci annuali. Detti bilanci dovranno essere corredate da apposita certificazione rilasciata dai soggetti a ciò abilitati nelle sole ipotesi previste dalle leggi dello Stato.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato

#### **Art. 88**

##### ***Iscrizione ai Campionati e ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori***

1. Il rispetto del rapporto "ricavi/indebitamento" non inferiore a tre è condizione per l'iscrizione ai Campionati.
2. Il Consiglio Federale determina i requisiti e i criteri per l'ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al Campionato di serie superiore sono aumentati del 60%, ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al Campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30%, ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.

#### **Art. 89**

##### ***Norme per il controllo sugli atti di gestione delle società professionistiche***

##### **Abrogato**

#### **Art. 90**

##### ***Sanzioni e procedimenti***

1. Le sanzioni previste in caso di inosservanza delle precedenti disposizioni sono:
  - a) la sospensione dai contributi federali,
  - b) la decadenza dai contributi federali.
2. La sospensione dai contributi federali è disposta in caso di:
  - a) omesso rispetto del parametro minimo di equilibrio gestionali stabilito dalla F. I. G. C.;
  - b) ritardato invio del bilancio annuale con la relativa relazione o ritardato invio delle situazioni finanziarie trimestrali rispetto alle date stabilite dalla F.I.G.C.;
  - c) ritardato invio di notizie o documenti relativi alla gestione amministrativo-contabile richiesti dalla F.I.G.C.;
  - d) mancata convocazione dell'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo che le Società dimostrino che vi sono motivi così come previsti dal Codice Civile;
  - e) mancata adozione del piano dei conti unificato, nonché del bilancio tipo e dei criteri contabili previsti dal codice civile e dalla F.I.G.C.;
  - f) mancato invio degli atti di cui **all'art. 15**, comma 7, ed inosservanza del divieto di cui **all'art. 16 bis**, comma 1, delle presenti norme;
  - g) assunzione di delibere modificative dello Statuto della società non autorizzate preventivamente dalla F.I.G.C.;
  - h) abrogato
  - i) abrogato
  - l) abrogato
  - m) ogni altro comportamento volto ad eludere le disposizioni di legge o della specifica normativa federale concernente il controllo dell'equilibrio finanziario delle Società
3. La decadenza dai contributi federali è disposta in caso di:
  - a) mancata regolarizzazione delle situazioni di cui al comma 2 dopo il termine fissato dalla F.I.G.C. comunque non inferiore ai 90 giorni dalla sospensione dei contributi;
  - b) corresponsione a qualsiasi titolo ai tesserati di compensi eccedenti quelli previsti dal contratto di lavoro depositato presso le Leghe;
  - c) corresponsione o riscossione di somme comunque eccedenti gli importi risultanti dai contratti di acquisizione o di cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori ovvero dai contratti stipulati con calciatori o tecnici depositati nei modi previsti dalla normativa federale;
  - d) invio di false comunicazioni e di documentazione non rispondente a verità;
  - e) esecuzione di operazioni in contrasto con la legge, con la normativa federale e con lo statuto;
  - f) contravvenzione agli obblighi o ai divieti imposti dalle norme statuali o dalla normativa federale agli amministratori.
4. Il Presidente della F.I.G.C., qualora ravvisi una o più violazioni tra quelle indicate nel precedente comma 2, procede a contestazione scritta fissando alla società un congruo termine perentorio per la regolarizzazione. Entro tale termine la società ha facoltà di far pervenire deduzioni scritte. Decorso tale

termine, la F.I.G.C., esaminate le deduzioni eventualmente pervenute può irrogare la sanzione di sospensione dai contributi, fissando un termine comunque non inferiore a novanta giorni per la regolarizzazione.

5. Il Presidente della F.I.G.C., qualora ravvisi una o più violazioni tra quelle indicate nel precedente comma 3, pr
6. ocede a contestazione scritta fissando alla società un congruo termine perentorio per la regolarizzazione. Entro tale termine la società ha facoltà di far pervenire deduzioni scritte. Decorso tale termine, il Presidente della F.I.G.C., esaminate le deduzioni eventualmente pervenute, può irrogare la sanzione di decadenza dai contributi. La contestazione dell'addebito determina di diritto la sospensione cautelare dai contributi.
7. L'avvenuta regolarizzazione nei termini fissati ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, non comporta la revoca del provvedimento di sospensione dai contributi, qualora la F.I.G.C. ravvisi una o più violazioni ulteriori o diverse e proceda alla loro contestazione scritta così promuovendo una nuova procedura sanzionatoria.

## **TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA E CALCIATORI**

### **Art. 91**

#### ***Doveri della società***

1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o coi tesseramento.
2. L'inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti-tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.

### **Art. 92**

#### ***Doveri dei tesserati***

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.
2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrativi ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.
3. Per i tesserati delle società non contemplati nei precedenti commi le proposte di provvedimento sono inoltrate dalle società al Collegio di Disciplina e di Conciliazione.
4. Le sanzioni a carico dei calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dalla Commissione Disciplinare competente su proposta della società.

### **Art. 93**

#### ***Contratti tra società e Cesserai***

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza.

E' fatto divieto alle società di pattuire o, comunque, erogare ai calciatori "professionisti" o agli allenatori premi individuali di qualsiasi natura o sotto qualunque forma, ivi in particolare i premi partita e i premi a punto. Sono consentiti esclusivamente, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per le società appartenenti alla Lega Professionisti di serie C, di ciascuna Stagione Sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classifiche finali. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili.

2. Gli accordi economici tra società e massaggiatori devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento del massaggiatore.
3. I calciatori "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.

#### **Art. 94**

##### ***Accordi in contrasto con le norme***

1. Sono vietati:
  - a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
  - b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.
2. Per le violazioni ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall'art.24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.

#### **Art. 94 bis**

##### ***Deroga***

I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all'art.24 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

#### **Art. 94 ter**

##### ***Indennità, rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.***

1. Per i calciatori impegnati nei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto delle norme statutarie federali e della vigente disciplina legislativa in materia, è esclusa, come per tutti i calciatori non professionistici, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato con conseguente divieto di qualsivoglia emolumento afferente a contratti di lavoro.
2. Ai calciatori tesserati ed impegnati nei Campionati Nazionali Dilettanti possono essere corrisposte solo indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, nonché "voci premiali" inerenti, direttamente o indirettamente, l'impegno agonistico.
3. Nella liquidazione dei rimborsi forfettari di spese o delle indennità di trasferta dovute ai calciatori di cui al comma 2 le società non potranno superare il tetto di 60.000 (sessantamila) giornaliere per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Per l'attività agonistica, che potrà esplicarsi in partite di Campionato, di Coppa Italia, Tornei, gare amichevoli e di preparazione alla stagione sportiva, nel rispetto della normativa fiscale vigente, ai calciatori di cui al comma 2 non potrà essere liquidata, come "voce premiale", una somma superiore a £.100.000 (centomila) per ogni prestazione.
5. Nella fase di preparazione all'attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti le società possono liquidare ai calciatori di cui al comma 2 non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (£.60.000 giornaliere).

#### **Art. 95**

##### ***Norme generali sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto***

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe.
- 1 bis. Nella stessa Stagione Sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe. Vengono computati a tal

fine solo i rapporti di tesseramento nel corso dei quali il calciatore prende parte a gare ufficiali di prima squadra.

2. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti deve utilizzarsi l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente tra le parti.
3. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.
4. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle società contraenti presso la Lega od il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell'ente costituisce unica prova della data di deposito.
5. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
6. Ove siano pattuite, nel documento devono essere contenute le condizioni risolutive dell'accordo dipendenti dalla posizione del calciatore agli effetti del servizio militare o dall'esito della visita medica. La sottoscrizione incondizionata dell'accordo costituisce prova legale della piena conoscenza da parte della società cessionaria delle condizioni fisiche e della posizione del calciatore agli effetti del servizio militare.
7. L'accordo per il trasferimento o per la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.
8. In mancanza della contestuale sottoscrizione del calciatore, nella sola ipotesi di accordo di trasferimento, la società cedente, entro cinque giorni dalla data dell'accordo e, comunque, non oltre le ore ventiquattro del giorno di chiusura del periodo dei trasferimenti, è tenuta ad informare telegraficamente il calciatore, al domicilio dello stesso quale le risulti ufficialmente, dell'avvenuto trasferimento, precisandone il titolo. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, il calciatore può rifiutare il trasferimento mediante comunicazione telegrafica, confermata a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alle società interessate e, per conoscenza, alle Leghe od ai Comitati cui le stesse appartengono; in tal caso l'accordo di trasferimento diviene definitivamente inefficace.
9. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
10. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
11. Se nell'accordo di trasferimento o di cessione di contratto è convenuta la condizione risolutiva dipendente dall'esito della visita medica, la società cessionaria è obbligata a sottoporre il calciatore alla visita medica presso le strutture od i professionisti indicati dalla legge entro 10 giorni dalla stipulazione dell'accordo o entro l'eventuale termine pattuito. Qualora il referto attesti un'inabilità temporanea del calciatore superiore a 30 giorni, tale da non consentirgli la pratica dell'attività agonistica, la società cessionaria ne dà immediata comunicazione telegrafica alla società cedente ed alla Lega od al Comitato per la conseguente risoluzione dell'accordo.
12. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione economico-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza e rimettono le copie alle società contraenti e curano la variazione di tesseramento. Avverso il

provvedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

13. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto, per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
14. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

#### **Art. 95 bis** **Disciplina della concorrenza**

1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
  - a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;
  - b) sono vietati i contatti e/O le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
  - a) fino al 31 marzo sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, con calciatori tesserati per altra società,
  - b) a partire dal 1° febbraio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari o definitivi nei termini regolamentari.
3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
  - a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'**art.9** del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
  - b) a carico dei calciatori, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art.9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
  - c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a £.100.000.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art.8 del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 96** **Premi di preparazione**

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano tesserati come "giovani", con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella **Tabella**.

LEGA	CAMPIONATO COEFFICIENTI PARZIALI (penultima società - ultima società)				COEF.TOTALI Società	
Dilettanti:	3 <sup>a</sup> Categoria	0,40	0,60		1	
	2 <sup>a</sup> Categoria	0,80	1,20		2	
	1 <sup>a</sup> Categoria	1,30	1,70		3	
	Promozione	1,70	2,30		4	
	Eccellenza	2,00	3,00		5	
	Nazionale	2,50	3,50		6	
Calcio a Cinque:	Regionale		1,30	1,70		3
e	Nazionale B	1,70	2,30		4	
Calcio Femminile	Nazionale A	2,00	3,00		5	
Professionisti:	C2	3,30	4,70		8	
	C1	4,50	6,50		11	
	B	6,50	8,50		15	
	A	7,50	10,50		18	

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al "premio di preparazione", fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

- Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale o biennale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per, l'intero. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.
- Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni Stagione Sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice - Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.  
L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..  
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti Stagioni Sportive in possesso delle Società aventi diritto e, in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della Società obbligata.  
Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.  
Alla suddetta meoria andranno allegate le ricevute conèprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'avvenuta transazione tra le apri, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.  
Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'Organo deliberante.  
La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da otto Componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.
- Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui è maturato.



**Art. 96 bis**

**Indennizzo per il tesseramento di calciatori già professionisti in favore di società associate alla Lega Nazionale Dilettanti**

ABROGATO

**Art. 96 ter**

**Indennizzo per il tesseramento di calciatori già non professionisti in favore di società professionistiche**

ABROGATO

**Art. 97**

**Premio di addestramento e formazione tecnica**

1. Alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da "professionista", un premio di addestramento e formazione tecnica.

**Art. 98**

**Indennità di preparazione e promozione a favore della società titolare del precedente contratto professionistico**

1.- 12. ABROGATI

1. Ai soli fini della previsione di cui all'art.3 del D.L. 17 maggio 1996 n.272, il calcolo delle indennità di preparazione e promozione da iscrivere eventualmente nel bilancio tra le componenti attive in apposito conto sarà effettuato in base ai criteri precedentemente vigenti secondo le modalità applicative contenute nel previgente testo dell'art.98 delle N.O.I.F. comprese anche quelle connesse alla ivi allegata tabella "A" ed assumendo in ordine alla categoria delle società socie l'ipotesi di trasferimento tra società della stessa categoria di appartenenza del tesserato (A/A, B/B, C1/C1, C2/C2). La suddetta norma è applicabile anche alle società che, nel triennio previsto dalla legge, entrino a far parte del Settore Dilettantistico.

**TABELLA "A"**

**Indennità di preparazione e promozione spettante alle società titolari del precedente contratto**

Età del calciatore anagraficamente alla stipula del nuovo contratto	Categorie delle Società (precedente contratto/nuovo contratto)												
	A/A	B/A	A/B B/B	C1/A	C1/B	A/C1	B/C1	C1/C1	C2/A	C2/B	C2/C1	A/C2 B/C2	C1/C2 C2/C2
22(*)	12	15	9,5	10,1	7,15	2,7	2,9	2,5	12,25	8,75	3	1,5	1,4
23	12,5	15,5	10	10,4	7,5	3	3,25	2,75	12,6	9,1	3,3	1,65	1,5
24	12	15	9,5	10,1	7,15	2,7	2,9	2,5	12,25	8,75	3	1,5	1,4
25	11	14	9	9,1	6,5	2,4	2,6	2,2	11,2	8,05	2,7	1,35	1,2
26	10	12,5	8	8,45	5,85	2,1	2,3	1,9	10,15	7,35	2,4	1,2	1,1
27	9	11	7	6,3	4,4	1,65	1,8	1,65	7,8	4,95	2,1	1	1
28	5,6	7,2	4,4	4,2	3	1,1	1,2	1,15	4,5	3,2	1,5	0,7	0,7
29	4,5	5,6	3,75	3,4	2,4	0,8	0,9	0,8	3,6	2,8	1,15	0,5	0,5
30	2,8	3,5	2,1	2	1,3	0,6	0,6	0,6	2,4	1,5	0,8	0,4	0,4
31	2,1	2,8	1,75	1,6	1,15	0,4	0,4	0,4	1,7	1,3	0,5	0,3	0,3
32	1,4	1,75	1,05	1	0,8	0,3	0,3	0,3	1,15	0,8	0,4	0,2	0,2
33(**)	0,7	1	0,7	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	0,3	0,1	0,1

(\*) e prec.

(\*\*) e succ.

**Riduzioni dell'indennità per i passaggi A/A, B/A, A/B e B/B**

Le indennità dovute all'atto della stipula di contratti che determinino passaggi tra le serie A/A, B/A, A/B e B/B, conteggiate in base a quanto sopra, verranno ulteriormente ridotte nelle seguenti misure:

- indennità dovute dal luglio 1992 -20%
- indennità dovute dal 1 luglio 1993 -30%

## Tetto dell'indennità

L'ammontare dell'indennità non potrà essere, comunque, superiore all'importo risultante dal seguente conteggio:

- indennità dovute dal 1 luglio 1992                      tetto UEFA x 1,5;
- indennità dovute dal 1 luglio 1993                      tetto UEFA x 1;

## Norma di salvaguardia

Qualora l'ammontare dell'indennità, calcolata secondo i precedenti principi fondamentali, sia superiore a quello risultante in base alla normativa in vigore per la stagione sportiva 1989-90, l'indennità sarà determinata secondo quanto previsto dall'art.98, comma 2-3-4-5-6 e Tabella "A" ad esso allegata, delle N.O.I.F. (vigenti per la stagione sportiva 1989-90) e dalle disposizioni contenute nel punto 2 del C.U. n. 11 del 19 giugno 1987.

### Art. 99

#### ***Premio di addestramento formazione tecnica a favore a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica***

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.
2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.
3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale'.
4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al campionato di serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.
5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche. Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

### **TABELLA "B"**

#### **Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti**

##### **ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI**

1°	2°	3°	CAT.	C.N.D. - ECCELLENZA - PROMOZIONE
A	85.000.000			180.000.000
B	50.000.000			120.000.000
C1	13.000.000			50.000.000
C2	8.000.000			30.000.000

#### ETA' DA 22 A 25 ANNI

A	60.000.000	160.000.000
B	30.000.000	80.000.000
C1	7.000.000	30.000.000
C2	4.000.000	15.000.000

#### **Art. 99 bis**

#### ***Indennità di promozione e preparazione per l'attività Femminile***

ABROGATO

#### **Art. 100**

#### ***Il trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"***

1. I calciatori che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" tesserati a favore di società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo, purtuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.
2. bis Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "giovani di serie" tesserati in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigente in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C.
4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 180 anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.
5. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di 30 giorni alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale.

#### **Art. 101**

#### ***I trasferimenti temporanei dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"***

1. Il trasferimento temporaneo ha durata pari ad una sola stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.
2. Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società.
3. E' ammesso il rinnovo tra società, per la stagione successiva, del trasferimento temporaneo dello stesso calciatore "giovane di serie", salvo rifiuto da parte di quest'ultimo.

4. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti d'età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" o "giovani dilettanti" può essere riconosciuto alla società cessionaria il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.
- 6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche è consentito, a favore della società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:
  - a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
  - b) che sia precisato l'importo convenuto.
7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti.
8. Nel corso della stessa stagione sportiva il calciatore "giovane di serie", trasferito a titolo temporaneo può essere ulteriormente trasferito allo stesso titolo e per una sola volta nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale con l'espresso consenso dell'originaria Società cedente. In tal caso le clausole relative alle opzioni e contropzioni, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, viene considerato non a posto.
9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

#### **Art. 102**

##### ***Le cessioni di contratto***

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con il calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.
2. La cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.
4. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per le cessioni dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.
5. Abrogato

#### **Art. 102 bis (\*)**

##### ***Diritto di partecipazione***

1. Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto.

2. Il contratto economico tra la società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di anni due.
3. L'accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità:
  - a) redatto per iscritto, su apposito modulo predisposto dalle Leghe e approvato dal Consiglio Federale;
  - b) sottoscritto dalle società interessate e dal calciatore e contenere l'indicazione delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito a favore della società cedente;
  - c) depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione.
4. L'accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti dall'apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del modulo predisposto dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo.
5. Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l'accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra Società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell'accordo di partecipazione.
6. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti, oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinuncia allo stesso.
7. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società compartecipante.
8. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito.
9. La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza Società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione di contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti devono essere redatti, a pena di nullità, su moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla Società titolare del tesseramento e dal calciatore per accettazione.
10. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, cedere a titolo definitivo il contratto con il calciatore. Tali atti devono essere controfirmati, per accettazione, dal calciatore e dalla società compartecipante, che conserva il proprio diritto di partecipazione.

(\*) Vedi accordo-tipo e norma transitoria in appendice alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

### **Art. 103**

#### ***Le cessioni temporanee di contratto***

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha durata pari ad una sola stagione sportiva ed è ammesso il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
  - a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
  - b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
  - c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

- 2 bis. La clausola relativa al diritto di opzione di cui al precedente comma 2 può essere accompagnata da accordo di partecipazione a condizione:
- a) che tale accordo, redatto nel rispetto dell'art. 102 bis con indicazione del corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione, nonché delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito a favore della Società cedente, risulti nell'accordo di cessione temporanea;
  - b) che la Società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di natura almeno triennale.
3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti.
4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti d'età.
6. Nel corso della stessa stagione sportiva è consentito, nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale, la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" già oggetto di altra cessione temporanea con l'espresso consenso dell'originaria Società. In tal caso le clausole relative ad opzione, controopzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non a posto.

#### **Art. 103 bis**

##### ***Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo***

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori "professionisti" possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società cessionaria entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente.
2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto dall'art.39, punto 5, delle presenti norme.

Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

#### **Art. 104**

##### ***I trasferimenti e le cessioni suppletive***

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega, di calciatori "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo **art. 113**, nonché cessioni di contratti di calciatori "professionisti" tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

**Art. 105**  
***Gli accordi preliminari***

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.
2. Gli accordi preliminari, aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati dal 1° febbraio al 30 giugno di ogni Stagione Sportiva su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità. Le Società della Lega Professionisti Serie C non possono stipulare e depositare accordi preliminari con Società dello stesso Girone in costanza di svolgimento del Campionato. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di Appartenenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori "professionisti", per essa tesserati, per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito. Tali accordi sono validi anche se non vi è stata contestualità fra proposta ed accettazione. In questo ultimo caso la proposta deve essere inviata, nel periodo dal 10 marzo al 30 aprile, all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e per conoscenza, alla Lega. L'altra parte rende nota la propria accettazione con le stesse modalità entro quindici giorni dalla data di ricevimento della proposta. In caso di silenzio la proposta si ha per respinta.
- 3 bis. I calciatori "giovani di serie" tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall'età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso acquisendo così lo status di "professionista" dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalla Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
4. Una società può stipulare, nei termini e nei modi previsti nel comma 2, col calciatore "professionista" tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l'altra società. Per i calciatori professionisti provenienti da Federazioni estere, tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società estera. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 10 agosto, privi di consenso della Società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.
5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività,

**Art. 106**  
***Lo svincolo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"***

1. I calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" possono essere sciolti dal vincolo con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia da parte della società;
  - b) inattività del calciatore;
  - c) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
  - d) cambiamento di residenza del calciatore,
  - e) opzione del tesseramento quale tecnico,
  - f) tesseramento quale dirigente di società;
  - g) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista".
2. I calciatori "giovani di serie" possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e c) del precedente comma.

**Art. 107**  
***Svincolo per rinuncia***

1. La rinuncia al vincolo del calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato "lista di svincolo". Per i calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovane di serie" l'inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.  
L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi Società.  
Il modulo di richiesta denominato "aggiornamento della posizione di tesseramento", è sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età.  
I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in "lista di svincolo" da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.
2. Le "liste di svincolo" contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati o alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri comunicati ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.
3. Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate.
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte della società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo".
7. Abrogato
7. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

**Art. 108**  
***Svincolo per accordo***

Abrogato

**Art. 109**  
***Svincolo per inattività del calciatore***

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera



raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dianzi indicato.
4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie e respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

#### **Art. 110**

##### ***Svincolo per inattività della società***

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza o se ne ritiri o venga esclusa o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. Il Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal quindicesimo giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo,

provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unicamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentono lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

#### **Art. 111**

##### ***Svincolo per cambiamento di residenza***

1. Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
2. Il calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

#### **Art. 112**

##### ***Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico***

1. I calciatori iscritti nell'elenco degli allenatori dilettanti, superato il 30° anno di età, possono ottenere lo svincolo optando per l'esclusiva attività di allenatore.
2. La richiesta di svincolo va inviata a mezzo lettera raccomandata entro il termine previsto per la chiusura delle liste di svincolo, al Comitato competente e, per conoscenza, al Settore Tecnico ed alla società per la quale è tesserato. Il Comitato provvede alla iscrizione del calciatore nelle liste di svincolo, informandone la Segreteria Federale perché venga annotata la irreversibile rinuncia a tesserarsi quale calciatore. Se il Comitato non provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il calciatore può proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, nei termini e con le modalità del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 112 bis**

##### ***Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società***

1. I calciatori non professionisti che abbiano superato il 30° anno di età possono ottenere di autorità lo svincolo ove intendano svolgere esclusiva attività quali dirigenti di società.
2. La richiesta di svincolo va inviata, a mezzo lettera raccomandata entro il termine previsto per la chiusura delle liste di svincolo, alla Lega od al Comitato competente nonché alla società per la quale il calciatore è tesserato. La Lega od il Comitato provvedono alla iscrizione del calciatore nelle liste di svincolo, informandone la Segreteria Federale perché venga annotata la irreversibile rinuncia a tesserarsi quale calciatore.

#### **Art. 113**

##### ***Svincolo per la stipulazione di contratto da "professionista"***

1. Il calciatore "non professionista" che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art.28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene automaticamente nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista" se il contratto è stipulato

e depositato entro il 10 agosto ovvero, previo consenso scritto della società titolare del tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo di cui all'art.104, comma 1, delle presenti norme. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

#### **Art. 114**

##### ***Stipulazione di un contratto professionistico***

1. Il calciatore “non professionista” non può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. La società per la quale è tesserato il calciatore “non professionista” ha solo diritto a percepire l'indennità di preparazione e promozione.
3. Il calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art.28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art.33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
4. Il calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art.33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.

#### **Art. 115**

##### ***Successiva stipulazione di contratti professionistici***

#### **ABROGATO**

#### **Art. 116**

##### ***Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione***

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti” in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l'età prevista dal comma 3 dell'art.28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

#### **Art. 117**

##### ***Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”***

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti organi federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire nei casi previsti dal contratto-tipo di cui all'accordo collettivo con l'associazione di Categoria nonché dalle presenti norme.
3. Nella stessa stagione sportiva è ammessa una sola volta la risoluzione consensuale, purché prevista da accordo scritto che deve essere depositato presso la Lega entro cinque giorni dalla data di stipulazione unicamente alla dichiarazione liberatoria delle parti, a condizione che il calciatore non abbia disputato, nella stagione, gare di campionato della prima squadra. Eventuali rinunzie delle società alla indennità di preparazione e promozione debbono risultare dallo stesso accordo.
4. Avvenuta la risoluzione consensuale, il calciatore può ottenere un nuovo tesseramento nella stessa stagione soltanto nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
5. Il calciatore “non professionista” che, nella stessa stagione sportiva, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga la risoluzione consensuale, non può richiedere nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.
6. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale per recesso unilaterale, quando ammessa, il calciatore non può ottenere un nuovo tesseramento quale “professionista” o quale “non professionista” prima dell'inizio della stagione sportiva successiva.

7. Nel caso di risoluzione per morosità o grave inadempienza della società, il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva per altra società anche se ha preso parte a gare di campionato della prima squadra, a condizione che si tratti di società appartenente a campionato o girone diversi. In tale ipotesi, il calciatore “non professionista” che nella stagione sportiva stipuli un contratto da professionista, non può tesserarsi per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti prima dell'inizio della stagione sportiva successiva. Se la risoluzione è dovuta a malattia o infortunio, per il nuovo tesseramento è necessaria l'autorizzazione del Presidente Federale.
8. Il calciatore che, per scadenza di un precedente contratto senza contestuale rinuncia all'indennità di cui **all'art.98**, abbia stipulato un nuovo contratto e risolva lo stesso consensualmente nella stessa stagione sportiva, non può stipularne un altro, sempre nella stessa stagione, con società di categoria superiore, se non viene integrata l'indennità di cui all'art.98, già dovuta alla società per la quale il calciatore era tesserato al momento della stipulazione del contratto risolto consensualmente, mediante ricalcolo coi coefficiente previsto per il passaggio diretto del calciatore tra le due società di categoria superiore.
9. La risoluzione del contratto con calciatore consegue alla retrocessione della società dal Campionato di Serie C2 a quello Nazionale Dilettanti, ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa società con l'assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato “professionista” a quello già tesserato “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi per altre società delle Leghe Professionistiche nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione, stipulando altro contratto.

## **APPENDICE**

- **Indennità di mancata occupazione.**
- **Norme attuative in materia di certificazione dell'indennità di preparazione e promozione.**
- **Disposizioni applicative concernenti le società del settore dilettantistico non promosse per classifica, ma ammesse e riammesse d'autorità in serie C - 2a Divisione (C2).**
- **Accordo tipo e norme transitorie relativi al diritto di partecipazione ex art. 102 bis.**

## INDENNITA' DI MANCATA OCCUPAZIONE

1. Il calciatore, il cui rapporto contrattuale con una società del settore professionistico alla quale spetti l'indennità di preparazione e promozione sia cessato, ha diritto di percepire alla fine di ciascun mese dalla società medesima un importo pari a 1/12 del minimo di stipendio fissato annualmente dalle disposizioni relative ai rapporti economici fra società e calciatori tesserati.
2. L'importo di cui al comma 1 spetta dalla data di cessazione del rapporto fino a quella di stipula di un nuovo contratto con società professionistica o di tesseramento per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti od a Federazione estera, ovvero di rinuncia, da parte della società, alla indennità di preparazione e promozione e, in ogni caso, per un massimo di due stagioni sportive.
3. L'importo di cui al comma 1 spetta al calciatore indipendentemente dal momento della richiesta, nel rispetto del termine prescrizione della fine della stagione sportiva cui la richiesta si riferisce.
4. Il calciatore deve inviare, a mezzo raccomandata, richiesta scritta di pagamento alla società interessata e alla Lega cui questa aderisce, dichiarando che si trova nelle condizioni per godere del relativo diritto.
5. Ove la società non adempia al pagamento di quanto dovuto, la Lega cui la società stessa aderisce, ricevuta dal calciatore comunicazione scritta dell'inadempimento, provvede, ove l'inadempimento sussista, al pagamento in surroga della società rivalendosi coattivamente nei confronti di questa.
6. Il calciatore deve comunicare alla società e alla Lega cui questa aderisce l'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto professionistico ovvero l'avvenuto tesseramento per società di Lega Nazionale Dilettanti o di Federazione estera.
7. La società ha l'onere di comunicare al calciatore e alla Lega cui aderisce la propria rinuncia alla indennità di preparazione e promozione.
8. L'importo, di cui al comma 1, è fissato, per le società retrocesse dal Campionato di C - 2a Divisione (C2), nella misura prevista per le società della medesima serie. Ove la società non adempia all'obbligo di pagamento, la Lega Nazionale Dilettanti non provvede al pagamento in surroga, ma la società, su mera attestazione della Lega Professionisti Serie C a seguito di richiesta scritta del calciatore o accertamento da parte della competente Divisione o Comitato della Lega Nazionale Dilettanti, decade dal diritto alla indennità di preparazione e promozione.
9. La corresponsione dell'importo di cui al comma 1 non integra l'ipotesi di retribuzione o emolumento di qualsiasi genere o natura, avendo per contro natura di contribuzione a concorso delle spese a carico del calciatore per il mantenimento della sua capacità e attitudine professionale e, come tale, prescinde dal precedente rapporto di lavoro che risulta, ad ogni effetto, cessato.

## NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELL'INDENNITA DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE

### **A) Erronea corresponsione di indennità di preparazione e promozione.**

L'eventuale versamento di indennità di preparazione e promozione non dovuta in base alle norme federali non determina in alcun caso il diritto della Società che l'ha corrisposta a percepire, a sua volta, l'indennità di preparazione e promozione all'atto della stipula di un successivo contratto da parte del calciatore.

### **B) Eventuale indicazione al netto del compenso annuo.**

Fermo restando l'obbligo per Società e tesserati di indicare "al lordo" gli emolumenti pattuiti, qualora si rendesse necessario riconvertire "al lordo" compensi, per qualsivoglia ragione, indicati "al netto", saranno seguiti i seguenti criteri:

- B1) Contratto annuale:** l'ammontare contrattuale convenuto al netto verrà ripartito imputandone la metà al primo semestre stagionale (1.7-31.12) e l'altra metà al secondo semestre stagionale (1.1-

30.6). I valori netti così suddivisi saranno riconvertiti al lordo esclusivamente sulla base delle tabelle IRPEF vigenti nei periodi.

**B2) Contratto pluriennale:** si applicheranno i criteri di cui al precedente punto B1, separatamente per ogni singolo semestre. Conseguentemente per la riconversione al lordo dei compensi annui indicati al netto sarà influente che i contratti stessi siano annuali o pluriennali, in quanto per questi ultimi non si terrà conto del cumulo annuo degli imponibili delle diverse stagioni.

**C) Compensi annui lordi quantificati in moneta diversa dalla lira italiana.**

Per i contratti nei quali gli emolumenti non siano indicati in lire italiane ai fini del parametro, si assumerà il valore di cambio - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'accertamento agli effetti del titolo I del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) - riferito al mese nel quale si è effettuato il deposito del contratto stesso.

**D) Compenso annuo lordo comprensivo della quota sponsor.**

Ai fini dell'individuazione del parametro il compenso annuo lordo, se comprensivo della quota sponsor, dev'essere ridotto del 3%, indipendentemente dall'effettiva incidenza della quota stessa.

**E) Arrotondamento indennità.**

L'indennità di preparazione e promozione risultante dai criteri di calcolo stabiliti dall'art.98 e dalle presenti norme attuative è arrotondata al milione di lire superiore se le ultime sei cifre superano le lire cinquecentomila e a quello inferiore nel caso contrario.

**F) Indennità minima.**

L'indennità minima dovuta, anche se concordata, non può comunque essere inferiore a lire un milione.

**G) Massimale U.E.F.A.**

Per il calcolo dell'indennità massima da rapportarsi al tetto U.E.F.A. si deve assumere il valore di scambio - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'accertamento agli effetti del titolo I del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) - riferito al mese nel quale è effettuato il deposito del nuovo contratto.

**1) Certificazione della indennità di preparazione e promozione.**

La certificazione dell'ammontare dell'indennità di preparazione e promozione da corrispondere nei rapporti tra società è effettuata dall'Ufficio del Lavoro della F. 1. G. C.

**2) Indennità di preparazione e promozione concordata tra le parti.**

- a) Le Leghe, divenuti esecutivi i contratti che possono far sorgere diritto alla indennità di preparazione e promozione, inviano all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. copia del modulo di variazione del tesseramento e dell'accordo sottoscritto dalle società interessate relativo alla indennità concordata, nonché, a richiesta dell'Ufficio del Lavoro, ogni altro documento ed informazione utile al fine.
- b) L'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. verifica la debenza e l'importo dell'indennità di preparazione e promozione e, se non dovuto o minore dell'importo concordato, emette la relativa certificazione e ne dà comunicazione alle società interessate, alla o alle Leghe di competenza ed al calciatore, a mezzo lettere raccomandate A/R.

**3) Certificazione indennità di preparazione e promozione non concordata fra le parti.**

- a) Ove l'indennità di preparazione e promozione non sia concordata tra le parti, la società interessata deve inoltrare richiesta di certificazione, con lettera raccomandata inviata all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., alla Lega di appartenenza e, per conoscenza, all'altra società interessata ed alla relativa Lega se diversa dalla propria. Alla richiesta inviata all'Ufficio del Lavoro deve essere allegata fotocopia del modulo di variazione di tesseramento, nonché ogni altro documento ritenuto utile alla certificazione dell'indennità di preparazione e promozione.
- b) La Lega di competenza, ricevuta la richiesta di certificazione da parte della società interessata e verificata la validità della variazione di tesseramento, comunica all'Ufficio del Lavoro l'avvenuto tesseramento e la relativa data, nonché, su richiesta dell'Ufficio, qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della certificazione.
- c) L'Ufficio del Lavoro provvede a determinare l'ammontare dell'indennità di preparazione e promozione spettante, se dovuta, e ne dà notizia, a mezzo lettera raccomandata A.R., alle società interessate, alla o alle Leghe di competenza ed al calciatore.

#### **4) Certificazione del parametro.**

- a) Il calciatore può richiedere all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., la certificazione circa l'esistenza o meno del diritto all'indennità di preparazione e promozione della società con la quale lo stesso è tesserato o dell'ultima società professionistica con la quale egli era in precedenza tesserato. La certificazione è comunicata dall'Ufficio del Lavoro al calciatore, alla società interessata ed alla Lega di appartenenza a mezzo lettera raccomandata A. R.
- b) Il calciatore, il cui contratto scada al termine della stagione o sia già scaduto senza che ne sia stato stipulato un altro, può richiedere all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., la certificazione del parametro base. L'Ufficio del Lavoro, acquisiti gli elementi necessari alla Lega di appartenenza della società interessata, certifica il parametro dandone comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., al calciatore, alla società e alla Lega di appartenenza.

### **DISPOSIZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI LE SOCIETA DEL SETTORE DILETTANTISTICO NON PROMOSSE PER CLASSIFICA MA AMMESSE D'AUTORITA AL CAMPIONATO Di SERIE C - 2a DIVISIONE (C2)**

I rapporti delle Società, di cui al presente punto, con calciatori e con le altre Società sono disciplinati dalla normativa prevista per le Società promosse per classifica in Serie C2, fermo restando che tutti gli atti compiuti fino alla data dell'ammissione in Serie C2 rimangono validi e fermo il rispetto del termine di 15 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione su **C.U.** della F.I.G.C. del provvedimento di ammissione, per la conferma, quali professionisti, dei calciatori già non professionisti e dei calciatori già giovani dilettanti, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nella stagione precedente.

### **DISPOSIZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI LE SOCIETA RETROCESSE PER CLASSIFICA AL SETTORE DILETTANTISTICO E RIAMMESSE D'AUTORITA IN SERIE C - 2a DIVISIONE (C2)**

I rapporti delle Società, di cui al presente punto, con i calciatori e con le altre Società sono disciplinati nel modo seguente:

- A) Fino alla data di pubblicazione sul **C.U.** della F.I.G.C. del provvedimento di riammissione si applicano le norme previste per le Società retrocesse per classifica nel Settore Dilettanti. Tutti gli atti fino a tale data compiuti sono fatti salvi.
- B) Dalla data di pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di riammissione:
  - B1) Decade il tesseramento dei calciatori professionisti il cui contratto si era già risolto a seguito della retrocessione e quello degli ex giovani di serie cui era stata fatta, nei termini stabiliti, l'offerta di primo contratto da professionista e pertanto essi, così come i calciatori professionisti già titolari di contratto scaduto al 30 giugno, sono liberi di stipulare nuovo contratto con la società riammessa ovvero con altra società del Settore Professionistico, fermo il diritto, nel secondo caso, della società già titolare del precedente rapporto all'indennità di preparazione e promozione, se spettante.
  - B2) Nulla compete alle società in oggetto nel caso che i calciatori di cui al precedente punto B1) si tesserino per società del Settore Dilettanti.
- C) Opzioni e controopzioni esercitate da e nei confronti delle società in oggetto restano comunque disciplinate dalle norme relative alle società retrocesse per classifica nel Settore Dilettanti.



### Norma transitoria

Eventuali accordi tra società che prevedono il cosiddetto "diritto di partecipazione", stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art.102bis della **N.O.I.F.**, possono essere depositati presso la Lega competente nel periodo 6113 novembre 1991, e vengono ratificati a condizione che essi siano ritrascritti nell'apposito modulo predisposto dalle Leghe e approvato dal Consiglio Federale, siano sottoscritti da entrambe le società e non contengano modalità e termini comunque in contrasto con le prescrizioni della nuova normativa.

Gli accordi che prevedono la possibilità di rinnovo per la stagione sportiva 1992193 devono essere sottoscritti anche dal calciatore, quale espressione di consenso.

La regolarizzazione degli accordi, nei termini e modi di cui sopra, determina la non punibilità dei tesserati che hanno posto in essere gli accordi stessi.

Sono fatte salve le intervenute decisioni definitive.

## ACCORDO-TIPO E NORME TRANSITORIE RELATIVI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE EX ART. 102 BIS

Accordo di partecipazione n.

La società \_\_\_\_\_, titolare del diritto alle prestazioni sportive del calciatore \_\_\_\_\_, a seguito di atto di cessione definitiva di contratto regolarmente stipulato con la società \_\_\_\_\_ riconosce a quest'ultima società, che accetta, il diritto di partecipazione, nella misura del 50%, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto stesso.

Il corrispettivo per la cessione del diritto di partecipazione viene determinato nella complessiva somma di L. (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) che la \_\_\_\_\_ società \_\_\_\_\_ si impegna a versare, tramite la Lega di competenza, alle scadenze regolamentari in unaldue annualità.

Le parti convengono che, entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, dovrà essere definito tale accordo di partecipazione, sulla base di una delle ipotesi seguenti:

- a) Accordo delle parti che preveda la liquidazione del diritto della società \_\_\_\_\_, ovvero la cessione a titolo definitivo del calciatore \_\_\_\_\_ dalla società \_\_\_\_\_ alla società \_\_\_\_\_

I corrispettivi concordati tra le parti per tali ipotesi dovranno essere versati tramite la Lega competente, alle scadenze regolamentari, in una /due annualità.

- b) In caso di mancato accordo, le parti devono provvedere a depositare, presso la Lega competente, la propria offerta in busta chiusa, ai fini della definizione del rapporto sulla base dell'offerta più elevata. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà come per l'ipotesi a) che precede.

Nel caso in cui le due società dovessero indicare nella loro offerta somme eguali, ha prevalenza l'offerta della società presso la quale il calciatore è tesserato. Il deposito di una sola offerta determina la definizione del rapporto a favore della società offerente, con effetti sia patrimoniali che di tesseramento. Il mancato accordo tra le parti e il mancato deposito di offerta da entrambe le società determina la decadenza, a carico della società titolare del diritto di partecipazione, da ogni inerente diritto.

Data

Timbro e firma della Società   Firma del calciatore   Timbro e firma della Società